

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2219 del 15/04/2025
Oggetto	Procedimento MOPPA2782 (2053/S). C.M.B. Società Cooperativa. - Rinnovo di concessione con variante non sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo in comune di Carpi (MO) per uso irrigazione di area a verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27 e 31
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2246 del 10/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MOPPA2782 (2053/S). C.M.B. Società Cooperativa. - Rinnovo di concessione con variante non sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo in comune di Carpi (MO) per uso irrigazione di area a verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27 e 31

La Dirigente

Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 13 del 2015 recante "Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna e Province, Comuni e loro unioni" la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale relative alle risorse idriche e all'utilizzo del demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- con la determinazione regionale n. 8718 del 21/06/2005, valida fino al 31/12/2005, è stata rilasciata alla ditta C.M.B. Società Cooperativa (C.F.: 00154410369), con sede legale in Carpi, la concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo presso lo stabilimento produttivo sito a Carpi e censito al foglio 163 mappale 144 (ora 135) del N.C.T., da utilizzare per uso industriale con una portata massima d'esercizio di 2,5 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 20.000 mc/anno;
- con nota prot. regionale n. PG/2005/115101 del 28/12/2005 è stato chiesto il rinnovo della concessione entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, la ditta ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;
- con nota prot. Arpae n. PG/2024/191007 del 23/10/2024 è stata chiesta la variante non sostanziale della concessione con riduzione a 100 mc del quantitativo d'acqua richiesta e con nuova destinazione d'uso da industriale a irrigazione di area a verde aziendale;
- con nota prot. Arpae n. PG/2024/210713 del 21/11/2024 è stata chiesta la prescrizione quinquennale dei canoni pregressi non corrisposti ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile;

Considerato che le caratteristiche della derivazione, in particolare la profondità del pozzo in argomento (oltre m 30) e il quantitativo massimo prelevabile annualmente hanno ricondotto l'iter istruttorio al rinnovo con procedura ordinaria e variante non sostanziale di cui agli art. 27 e 31 del R.R. n. 41/2001;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 105 del 28/07/2022 "Approvazione del Piano di Attività 2022 per la gestione del demanio idrico regionale", è stato disposto che a partire dal 01/01/2021 le competenze delle Aree Autorizzazioni e Concessioni sono state ampliate alla gestione delle pratiche pregresse, cioè presentate ante il 01/05/2016;

Indetta con nota prot. PG/2024/214300 del 26/11/2024 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri necessari al rilascio della concessione con le Amministrazioni sotto citate;

Acquisito con prot. PG/2025/3903 del 10/01/2025 da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po il parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità della derivazione in oggetto con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato in quanto essa è risultata rientrare nella matrice "**stato B**" **REPULSIONE**, di cui alla Metodologia ERA (Esclusione-Repulsione-Attrazione) introdotta con la c.d. Direttiva Derivazioni (Del. C.I.A AdbPo. n° 8/2015 e 3/2017) per la presenza di valori di abbassamento annuale del suolo nell'area in cui insiste la derivazione, pertanto, ai sensi della DGR 1195/2016 la derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinata all'esecuzione di monitoraggi sito-specifici;

Ritenuto tuttavia che, in considerazione della limitata quantità volumetrica estratta dal sottosuolo, la derivazione possa essere compatibile con la sola prescrizione della limitazione della durata della concessione a 5 anni;

Considerato che, essendo trascorsi 90 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Modena, lo stesso equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare per la ditta C.M.B. Società Cooperativa, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 24/10/2024;

Accertato che in data 24/10/2024 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta sottoposti a verifica antimafia;

Verificato che:

- la congruità del volume del prelievo è stata valutata nel corso dell'istruttoria come adeguata rispetto al fabbisogno necessario per gli usi praticati dal concessionario;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "piscicoltura, irrigazione attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico" di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999 e s.m.i. così come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 65/2015;
- l'importo del canone, vista la portata massima d'esercizio, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che:

- la ditta concessionaria ha versato in data 29/11/2005 € 161,00 per le spese istruttorie di rinnovo e in data 21/10/2024 € 90,00 per le spese istruttorie di variante non sostanziale;
- la ditta concessionaria ha pure versato in data 07/04/2025 € 193,52 come canone annuo 2025, € 250,00 come deposito cauzionale nonché € 9.820,78 come canoni arretrati dovuti per l'uso industriale dal 2020 al 2024 comprensivi di interessi legali;
- per i canoni precedenti al 2020 è stata eccepita la prescrizione quinquennale come richiamato in premessa;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita il rinnovo con variante non sostanziale della concessione possa essere assentito fino al **31.12.2029**, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare allegato;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. Arpae n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna” con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 “Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.”;
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri”;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022, e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta C.M.B. Società Cooperativa (C.F.: 00154410369), con sede legale in Carpi, il rinnovo con variante non sostanziale della concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo presso lo stabilimento produttivo sito a Carpi, e censito al foglio 163 mappale 135 (ex 144) del N.C.T., da utilizzare per uso irrigazione di area a verde aziendale con una portata massima d'esercizio di 2,5 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 100 mc/anno - **Proc. MOPPA2782 (2053/S)**;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa, sottoscritto digitalmente per accettazione dal concessionario in data 08/04/2025 e trasmesso con nota prot. n. PG/2025/67315 del 09/04/2025, apportando le seguenti modifiche unilaterali:

all'art. 8.2 Dispositivo di misurazione è aggiunta, al termine del periodo, la frase "entro tre mesi dall'adozione dell'Atto di concessione";

c) di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2029**;

d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

e) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

f) di dare atto che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 rispetto al D.Lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

- sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

g) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata una copia al concessionario;

h) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

j) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta **C.M.B. Società Cooperativa** (C.F.: 00154410369), con sede legale in Carpi - Codice procedimento: **MOPPA2782 (2053/S)**

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo **2,5 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **100 mc/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua pubblica sotterranea può essere utilizzata esclusivamente per uso "irrigazione area a verde aziendale" di una superficie di 4.000 mq circa.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato su terreno di proprietà in Carpi, località Santa Croce, via C. Marx n. 166:

- coordinate catastali: foglio **163** mappale **135** (ex **144**) del N.C.T.;
- coordinate geografiche U.T.M.* R.E.R.: **X = 648.119 Y = 958.144**

Dati tecnici del pozzo

- colonna tubolare in ferro del diametro Ø = 152,4 mm;
- profondità m 140,0 dal piano campagna;
- portata nominale massima 2,5 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 4,0;
- avampozzo m 1,60 x m 1,45 x m. 1,45.
- contalitri;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), con impatto "moderato" e criticità tendenziale "elevata", il prelievo ricade nei casi di "**REPULSIONE**". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2029** con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone della concessione per l'anno 2025 è pari a **€ 193,52**;

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, da versare prima dell'adozione del provvedimento di concessione è pari ad **€ 250,00.**

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016, il concessionario deve provvedere, qualora non sia già presente, all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati entro tre mesi dall'adozione dell'Atto di concessione.

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC di Modena** - PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Area Tutela e Gestione Acqua**

- PEC acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

- **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO** - PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al **2027**, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

9.3 Lo scrivente Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ditta ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Data

Firma per accettazione

Firmato dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.